



**Avv. Luigi Ferrara**  
**Cassazionista**

Via O. Tortora n. 17/19, 84087 Sarno (Sa) - Tel e Fax 081.19106560 - 3281344812  
[luigiferraraavv@gmail.com](mailto:luigiferraraavv@gmail.com) – [l.ferrara@avvocatinocera-pec.it](mailto:l.ferrara@avvocatinocera-pec.it)

**TRIBUNALE DI AVELLINO**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX ARTT. 409 E SS C.P.C.**

**A SEGUITO DI RIASSUNZIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE**

Per la Dott.ssa **Catapano Maria** (C.F. CTPMRA68D59G230O), nato/a Pagani (SA) il 19/04/1968 e ivi residente in via Coralli n. 123, C.A.P. 84016, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto dall'Avv. Luigi Ferrara, (C.F. FRRLGU66M16F912P) Pec – [l.ferrara@avvocatinocera-pec.it](mailto:l.ferrara@avvocatinocera-pec.it), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sarno alla via O. Tortora 17/19, ai sensi dell'art. 136, c. 1, c.p.a., ai fini delle eventuali notifiche di legge di provvedimenti e appelli, nonché avvisi, si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC - [l.ferrara@avvocatinocera-pec.it](mailto:l.ferrara@avvocatinocera-pec.it); e il seguente recapito di fax 081.19106560 dove si intende ricevere le comunicazioni di segreteria relative al processo.

**CONTRO**

**II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE** in persona del Ministro legale rapp.te in carica con sede legale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma C.F. 80185250588;

- **USR Campania**, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it) ;

- **Ufficio VII -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**  
via Giuseppe Marotta, 14 - Avellino: [uspav@postacert.istruzione.it](mailto:uspav@postacert.istruzione.it)

**NEI CONFRONTI DI**

**DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI  
PER LE SUPLENZE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021/22.**

degli ambiti territoriali della Provincia di Napoli e, comunque, dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di scorrimento ed alle preferenze espresse, classe di concorso ADAA Infanzia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del re-inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima.

**PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE E COMUNQUE LA  
RIFORMA O/RETTIFICA**

1. Della disposizione n. m\_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014916.29-07-2022.H.16:12, con cui si esclude dall'aggiornamento della GPS classe ADAA la le ricorrenti. Provvedimento datato 29 luglio 2022, a firma del D.S. dott.ssa Monica Matano, notificato a mezzo pec in pari data;

2. di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale mai conosciuto.

**NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO**

Del diritto della le ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno e conseguente maggior punteggio, per la classe di concorso ADAA in funzione dei titoli e servizi svolti dalla le ricorrenti dal 2018 ad oggi con conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva d'istituto - GPS, in funzione del maggiore punteggio decurtato;

**E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA**

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero e le amministrazioni intimate ad adottare, in favore della le ricorrenti, il provvedimento di rettifica essendo in possesso del diploma magistrale e di sostegno quest'ultimo conseguito ante anno 1997/98, con esatto ri-posizionamento della le ricorrenti nelle graduatorie finali di GPS, nonché per la condanna al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

\*\*\*\*\*

**PREMESSO**

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sez distaccata di Salerno, emetteva Sentenza n. 1375/2023, pubblicata il 13 giugno 2023, con cui esaminato il Ricorso n. 1496/2022 di R.G. proposto da Marina Capasso unitamente ad altra docente Maria Catapano, declinava la propria giurisdizione a favore dell'A.G.O. sez. del Lavoro onerando la parte alla riassunzione nel termine di 90 giorni;

2. a seguito della indicata Sentenza e avuto riguardo all'ultima sede della lavoratrice che risulta essere l'Istituto Comprensivo 3 – IC Nocera Inferiore Sa, codice mec. SAIC8BU00X (come da provvedimento all.to), l'odierna comparente, a mezzo del sottoscritto difensore riassume la causa presso questo tribunale di Nocera Inferiore e riporta qui, integralmente, il testo del ricorso:

\*\*\*\*\*

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
SEZ. SALERNO**

**RICORSO**

*Per le docenti Catapano Maria (C.F. CTPMRA68D59G230O), nato/a Pagani (SA) il 19/04/1968 e ivi residente in via Coralli n. 123, C.A.P. 84016; Marina Capasso (C.F. CPSMRN70P52F912X), nato/a Nocera Inferiore (SA) il 12/09/1970 e residente in Nocera Superiore via Spagnuolo n. 09, C.A.P. 84015, rappresentate e difese in virtù di mandato in calce al presente atto dall'Avv. Luigi Ferrara, (C.F. FRRLGU66M16F912P) Pec – [l.ferrara@avvocatinocera-pec.it](mailto:l.ferrara@avvocatinocera-pec.it), elettivamente domiciliate presso lo studio in Sarno alla via O. Tortora 17/19, ai sensi dell'art. 136, c. 1, c.p.a., ai fini delle eventuali notifiche di legge di provvedimenti e appelli, nonché avvisi, si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC - [l.ferrara@avvocatinocera-pec.it](mailto:l.ferrara@avvocatinocera-pec.it) e il seguente recapito di fax 081.19106560 dove si intende ricevere le comunicazioni di segreteria relative al processo.*

**CONTRO**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE** in persona del Ministro legale rapp.te in carica con sede legale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma C.F. 80185250588;

- **USR Campania**, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it);

- **USP Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno** Via Monticelli, s.n.c. - Loc. Fuorni, 84131 - Salerno- c.f. 95074310657 pec: [uspsa@postacert.istruzione.it](mailto:uspsa@postacert.istruzione.it)

**NEI CONFRONTI DI**

**DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPLENZE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021/22.**

*degli ambiti territoriali della Provincia di Napoli e Salerno, comunque, dell'ambito spettante alla le ricorrenti in base al corretto punteggio di scorrimento ed alle preferenze espresse, classe di concorso ADAA Infanzia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del re-inserimento della le ricorrenti nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima.*

**PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA PREVIA SOSPENSIONE**

2. Della disposizione n. m\_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014916.29-07-2022.H.16:12, con cui si esclude dall'aggiornamento della GPS classe ADAA la le

ricorrenti. Provvedimento datato 29 luglio 2022, a firma del D.S. dott.ssa Monica Matano, notificato a mezzo pec in pari data;

2. di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o conseguenziale mai conosciuto.

### **NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO**

Del diritto della le ricorrenti a vedersi riconosciuto per il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno e conseguente maggior punteggio, per la classe di concorso ADAA in funzione dei titoli e servizi svolti dalla le ricorrenti dal 2018 ad oggi con conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva d'istituto - GPS, in funzione del maggiore punteggio decurtato;

### **E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA**

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero e le amministrazioni intimate ad adottare, in favore della le ricorrenti, il provvedimento di rettifica essendo in possesso del diploma magistrale e di sostegno quest'ultimo conseguito ante anno 1997/98, con esatto ri-posizionamento della le ricorrenti nelle graduatorie finali di GPS, nonché per la condanna al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188, all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato è finalizzato – previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e superamento della prova disciplinare di cui all'art.6 del DM 21 luglio 2022 n. 188, – all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022; All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della lettera A), è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge

- all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

### **FATTO**

La docente **Catapano Maria**, ha lavorato sul sostegno per ben cinque anni con il titolo conseguito presso l'Istituto Passarelli in data 28 luglio 1994, con votazione 30/30, l'ultimo rapporto di lavoro lo ha svolto in Solofra AV, presso la Direzione didattica plesso "Casapapa" AV, presso il quale è rimasta titolare fino al 30 giugno 2022, con contratto a tempo determinato come da documentazione che si allega, presso la quale ha svolto regolarmente la supplenza su sostegno;

La docente **Marina Capasso**, ha lavorato sul sostegno per ben cinque anni con il titolo conseguito presso l'Istituto Passarelli in data 29 luglio 1994, con votazione 30/30,

*l'ultimo rapporto di lavoro lo ha svolto in Nocera Inferiore Sa, presso l'I.C. Direzione didattica plesso "Nocera Inferiore SAIC88U00X" Sa, presso il quale è rimasta titolare fino al 30 giugno 2022, con contratto a tempo determinato come da documentazione che si allega, presso il quale svolgeva regolarmente la supplenza su sostegno;*

*La domanda di inserimento, di entrambe le ricorrenti, in GPS, veniva compilata con tutti i titoli richiamati e i servizi già svolti.*

*Nell'istanza di partecipazione entrambe hanno dichiarato: i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati che allo stato risultano essere validi ed attuali non esistendo alcun provvedimento che ne annulli alcuno e/o che possa inficiarne la validità.*

*Inopinatamente la P.A. apre un procedimento che sfocia in un provvedimento di dubbia motivazione che non consente affatto alle docenti di poter intendere il motivo dell'implicito annullamento in autotutela.*

*Annullamento richiamato proprio nel provvedimento impugnato quando il DS indica la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all'O.M. 60/2020 invitando, tra l'altro a "procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei, limitandosi, dunque, genericamente a sostenere che: "gli aspiranti di cui innanzi non possiedono i requisiti richiesti dall'OM cit. e dalla disciplina di settore che consentono l'inserimento nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti".*

*Manca del tutto una istruttoria!*

*L'Esclusione, appare paradossale per il fatto che le ricorrenti sono in possesso della pergamena in copia conforme e che hanno pure esibito all'atto della convalida e presa servizio, ciò ha generato forte stravolgimento della posizione e ciò dopo aver prestato servizio dal 2017 e che oggi entrambe si vedono ingiustamente private della posizione in Gps. Il tutto nonostante il titolo sia a firma del Provveditorato agli studi di Salerno.*

\*\*\*\*\*

*Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati previa sospensione per i seguenti motivi di*

### **DIRITTO**

#### **PRELIMINARMENTE**

*Gli atti impugnati sono stati posti in essere dall'U.S.R. per la CAMPANIA – ma producono effetti per l'ambito **dell'USP Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno** giacché l'aggiornamento GPS, ovvero, la graduatoria è pubblicata dal detto Ambito per la provincia di Salerno e gli effetti della stessa sono diretti a prodursi esclusivamente in provincia di Salerno.*

*Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, c. p. a.: "Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede".*

\*\*\*\*\*

**I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E D'IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97 COST.). VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI A TUTELA DEI LAVORATORI (ARTT.1, 4, 35 E 36). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SULL'ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7 E 21 NONIES, L. 241/90. DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE;**

**ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MATERIALE, MANIFESTA ILLOGICITÀ, INTRINSECA CONTRADDITTORIETÀ E INIQUITÀ PER ASSENZA DI RISCONTRO DI NOTIZIA DI REATO EX ART. 335 CPP. SVIAMENTO.**

*Le ricorrenti, non sono in grado di capire, dall'atto impugnato, le norme e le ragioni giuridiche che contemplano l'impossibilità a valutare uno dei titoli dichiarati nella "scheda della professionalità" presente nella domanda di concorso.*

*Il provvedimento reca una situazione normativa obiettivamente confusa, uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione, giacché, non è chiaro per quale motivo si debba ritenere non valido il titolo posseduto dalla le ricorrenti (esibito all'atto della prima convalida di primo servizio), tale da giustificare una esclusione, tra l'altro, senza annullare preventivamente in autotutela le precedenti convalide dei titoli sui servizi già svolti per ben cinque anni.*

*Le ricorrenti hanno prodotto il titolo in originale, e dunque, hanno dato piena prova ex art. 2697 c.c. del proprio interesse legittimo a restare in graduatoria; per contro, l'amministrazione non ha provato il contrario.*

*Invero, la prova contraria deve essere precisa e puntuale giacché lo stesso art. 2697 c.c. al secondo comma stabilisce che chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.*

*Appare di solare evidenza che la rideterminazione sulla verifica del titolo di accesso è avvenuta sulla base di un procedimento che non fa riferimento e/o non richiama specifiche contestazioni che risultino dalla motivazione dell'atto impugnato (sulle indicazioni delle ragioni che vengono poste a base delle proprie conclusioni e intendimento del le ricorrenti, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano C. Stato, sezione V, 24 marzo 2011, n. 1792).*

*E vi è di più, l'Amministrazione resistente ha disposto il "depennamento" dalla graduatoria delle ricorrenti quale "conseguenza automatica" della presunta, forse, "falsità" del titolo, senza operare alcuna verifica – (si veda la motivazione).*

*Un intervento di questo tipo nel procedimento concerne sempre un atto di secondo grado: si è trattato, in sostanza, di un intervento volto al "mero ripristino della legalità, il che, però, come risaputo, non è sufficiente alla luce della vigente disciplina in materia di annullamento d'ufficio, la quale presuppone, per l'appunto, la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, in ottica di temperamento tra "l'esigenza di ripristino legalità e i "controvalori sostanziali" della tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti amministrativi (Cass. sentenza, 28 marzo 2018, n.297; C. Stato n. 341/2017; 24/02/2014; Tar Cagliari sent. n. 383/2019; T. Matera sent. del 23/06/2015).*

*In osservanza dunque di un vincolo contrattuale già espletato, l'amministrazione non poteva in alcun modo depennare senza seguire le regole dettate dall'art. 21, nonies, L. 241/90.*

*Da ciò lo sviamento!*

*La P.A. non dichiara apertamente i motivi per cui vuole la verifica del titolo ma lo fa senza una puntuale motivazione.*

*Questo perché non vi è nessuna sentenza o provvedimento giurisdizionale che accerti la falsità del titolo come richiederebbe un annullamento in autotutela enunciato dall'art. 21 nonies della L. 241/90, che così dispone al comma 2 bis (come aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124): "...I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al*

comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445", per questo non si capisce per cosa influisce sui titoli per poter legittimamente depennare, atteso che in punto di fatto la le ricorrenti ha reso dichiarazioni contestuali alle istanze prodotte in sostituzione delle certificazioni, titoli ed esami sostenuti nel rispetto della normativa di cui all' art 46 DPR 445/200.

## **II. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. IN CORRELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI.**

Nel caso di specie, come riportato dettagliatamente in premessa, le docenti hanno prestato servizio dal 2017 sino al 30 giugno 2022 (quindi per ben cinque anni scolastici consecutivi). Inoltre, in occasione dell'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia e per il triennio 2017/2020 e successivamente ha determinato in capo alle docenti il consolidamento della dichiarazione di vantaggio nella sua sfera personale soggettiva, stabilizzandosi il convincimento circa la spettanza di tale diritto, anche in virtù del fatto che ogni singolo anno di servizio comportava l'incremento del punteggio in graduatoria. Sotto tale profilo, occorre ancora specificare che le docenti, al sol fine di ottemperare agli impegni presi, hanno effettuato scelte personali, familiari e lavorative direttamente influenzate da tali incarichi, rinunciando anche ad altre opportunità lavorative.

Detto ciò è dunque chiaro come la P.A. non può arrecare pregiudizi ai privati che hanno fatto affidamento sulla situazione giuridica determinata dal provvedimento di primo grado e, per tale motivo, la legge impone alla stessa di prendere adeguatamente in considerazione anche questi interessi. In passato non si riconosceva la portata di una simile tutela anche nel campo pubblico, ora invece si ammette che la P.A. possa utilizzare anche strumenti di natura privatistica, ossia potrà agire come iure privatorum e, pertanto, spogliandosi della discrezionalità che contraddistingue la sua azione, si dovrà porre allo stesso livello del privato, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della responsabilità. In conclusione, quindi ad oggi è possibile affermare che il privato può avere una posizione giuridicamente tutelata di affidamento anche nei confronti dell'azione amministrativa. Tutto quanto sopra esposto viene ribadito in numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa; a mero titolo esemplificativo basti vedere quanto stabilito dal TAR Lazio nella sentenza n. 4455 del 2012 ove si afferma che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della P.A. la quale nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione" è tenuta ad improntare la sua azione non solo comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di Sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

Più nello specifico, affinché un affidamento si possa definire legittimo è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi:

**I.** il primo ha natura oggettiva e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente.

L'affidamento deve essere sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, il vantaggio deve essere chiaro ed univoco ed esercitato attraverso un comportamento attivo. È utile evidenziare come il legittimo affidamento prescinde dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa, ossia il soggetto privato ha diritto ad essere tutelato anche nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo favorevole sia ab origine illegittimo.

La ratio quindi è quella di salvaguardare il soggetto privato che veda tradita la fiducia riposta nella situazione giuridica formatasi successivamente all'azione della P.A. e

consolidatasi nel tempo, indipendentemente da ogni giudizio relativo alla legittimità del provvedimento. Nel caso di specie il vantaggio conseguito dalla le ricorrenti, a seguito di inserimento nelle graduatorie d'istituto di I fascia avvenuto per fatto posto in essere dalla P.A., è consistito nella convocazione, nella stipula di svariati contratti di lavoro a tempo determinato conferendo collaboratore scolastico per più di due anni.

**II.** Inoltre, è necessario che il privato abbia ottenuto l'utilità in buona fede. Quindi se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non potrà invocare tale tipo di tutela. Ebbene, nel caso di specie la le ricorrenti, non solo non ha dichiarato titoli o requisiti inesistenti, essendo effettivamente in possesso del diploma di specializzazione su sostegno scuola dell'infanzia dell'Istituto Passarelli, conseguito solo dopo aver regolarmente sostenuto varie prove d'esami, ma è anche in possesso di idonea pergamena rilasciata dalla Scuola Paritaria. È chiaro allora come la condotta dell'esponente sia stata irreprensibile.

**III.** Per poter essere considerato un affidamento tutelabile è necessario infine che questo si sia consolidato nel tempo in modo tale da convincere il beneficiario della sua stabilità.

Nel caso di specie, come riportato dettagliatamente in premessa, le docenti hanno prestato servizio dal 2017 sino al giugno 2022 (quindi per cinque anni scolastici consecutivi: 17/18- 19/20-20/21 – 21/22).

Anche a volere ritenere sussistere un obbligo dell'Amministrazione pubblica di verifica dell'autenticità dei titoli prodotti, circostanza dedotta dal Dirigente scolastico dell'Istituto Direzione didattica plesso "Casapapa" AV, per la Catapano e presso Nocera Inferiore per la Capasso con richiamo all'OM n. 112/2022, nel provvedimento di esclusione viene rappresentata una impossibilità di verifica dell'autenticità del titolo di specializzazione polivalente per insegnamento su posto di sostegno di scuola primaria, per mancato riscontro da parte dell'Istituto Pantaleo alle richieste dell'Amministrazione.

**Ne consegue che è idonea a provare l'esistenza del titolo la produzione del Diploma di specializzazione polivalente a firma del Provveditore agli studi di Salerno ai sensi del comma 6 del D. Lgs 297/1994 da parte della le ricorrenti.**

Balza dunque agli occhi la correlazione con i principi di buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, nell'ottica di consentire al cittadino la "piena visione e verificabilità" dell'operato del potere pubblico, nel corso del suo svolgimento e fin dalla sua nascita, **non potendo addossare al docente la responsabilità di un incendio negli archivi dell'Istituto.**

**III. VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 112/2022. DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MATERIALE, MANIFESTA ILLOGICITÀ, PALESE INIQUITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DEL PRINCIPIO D'IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97 COST.); VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI A TUTELA DEI LAVORATORI (ARTT.1, 4, 35 E 36); VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI DIVIETO DI ABUSO DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO.**

Le ricorrenti non sono in grado di capire dall'atto impugnato le norme che contemplano l'impossibilità a valutare uno dei titoli dichiarati nella "scheda della professionalità".

Il provvedimento reca una situazione normativa obiettivamente confusa nell'escludere da una graduatoria dei concorrenti senza provvedere ad alcun annullamento in autotutela delle convalide ed ove, come già anticipato, vi è una mancata applicazione dell'art. il 21 nonies della L. 241/90, il quale dispone al comma 2 bis, che: "I



*provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".*

*In un provvedimento come il depennamento attuale avvenuto solo dopo che le docenti hanno svolto servizio per cinque anni con il medesimo titolo, occorre ex se un annullamento in autotutela o una motivazione più che puntuale, purtroppo, la stessa nel caso che ci riguarda, appare palesemente di semplice enunciato.*

*Non si precisa se si tratta di un diploma dichiarato falso da qualche autorità giudiziaria!*

*In ogni caso, la P.A., neppure avrebbe potuto emettere un tale provvedimento in mancanza di una sentenza penale!*

*In tal modo la P.A. ha posto in essere un comportamento equivoco, diretto a generare convincimenti inesatti.*

*Proseguendo, secondo l'ordinanza n. 112/22 richiamata, va detto che i titoli, senza una sentenza dichiarativa di falsità, sono validi ed è ancora piena la loro originalità per espressa dichiarazione fattane dalle docenti ex art. 445/2000 in GPS e in Istituto, titoli pienamente validi al fine di considerare giuridicamente idoneo il servizio prestato e da prestare.*

*Segnatamente la nota 1290 del 22 luglio 2020, afferma che: il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda. Sulla base di tale chiarimento la P.A. non potrà decurtare il punteggio giacché il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l'aspirante possieda il titolo di accesso dichiarato falso per la classe di concorso che ha insegnato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie. In caso contrario, tale servizio sarà valutato come "specifico" sulla classe di concorso in cui è stato prestato (12 punti per anno) e come aspecifico sulle altre classi di concorso\tipologie di posto (6 punti).*

*A sostegno l'O.M. 112/2022 stabilisce che per i titoli di servizio valgono le disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio, ovvero: "... I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente".*

*Detto ciò, mancando una sentenza che accerti a falsità del titolo esibito dalla le ricorrenti, il MIUR non può depennare o escludere le docenti dalla graduatoria sia se provengono dal pubblico che dal privato.*

**III. VIOLAZIONE ARTT. 7, E 4, L. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E DEL DOVERE DI SOCCORSO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), L. 241/1990; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE "LEGGE DELLA BUONA SCUOLA". ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA.**

*Nessuna e-mail di esibizione documentale è mai pervenuta alle docenti come avviso di avvio del procedimento lesivo degli interessi delle amministrate.*

*Le stesse non si sono potute difendere!*

*Segnatamente, è risaputo che il cuore pulsante del modello partecipativo è rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento.*

*L'avviso non è arrivato mai nella sfera di conoscenza della le ricorrenti perché è mancato del tutto!*

*Non vi è alcuna raccomandata A/R o pec che ne dimostri la ricezione!*

***Nel provvedimento non vi è traccia!***

*Posta questa premessa, l'art. 7 della legge 241/1990, sancisce a piene lettere in capo all'autorità agente l'obbligo di comunicare l'avvio dell'iter procedimentale (salvo la sussistenza di impedimenti), costituisce un principio generale dell'ordinamento che porta a considerare in modo eccezionale e dunque tassativo, le specifiche ipotesi di esclusione dal suddetto obbligo.*

*L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e coloro che per legge debbono intervenire, nonché e specialmente i soggetti diversi dai diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa scaturire un pregiudizio dal provvedimento stesso.*

*Per quanto riguarda le modalità della comunicazione, la legge prevede che questa debba essere fatta mediante comunicazione personale dell'amministrazione. Circa il contenuto, si prevede che la comunicazione debba racchiudere l'indicazione dell'amministrazione competente, la previsione dell'oggetto del procedimento promosso, specificando ex art. 4, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, insieme all'indicazione della data entro la quale, dovrà concludersi il procedimento, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.*

*Nulla di tutto ciò è consacrato nel documento impugnato!*

*Sussistono due esigenze della legge sul procedimento in generale e dell'obbligo di comunicazione in particolare, che tendono l'una alla semplificazione ed accelerazione del procedimento e l'altra all'assicurazione della massima trasparenza e partecipazione. Previsioni, queste, volte a garantire la partecipazione a titolo esemplificativo, dell'obbligo motivazionale del provvedimento amministrativo o dell'analizzando obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Quel che è stato osservato dalla giurisprudenza, è che, la disciplina diretta a consolidare le garanzie partecipative del cittadino, comporterebbe un aggravio dei tempi e del procedimento stesso, inoltre, la comunicazione da parte dell'ente deve essere inviata agli interessati; ma se non risulta l'avvenuta ricezione di tale avviso da parte dell'interessato (come nel caso in cui esso sia stato spedito per lettera ordinaria), deve ritenersi che l'obbligo di comunicazione non è stato compiutamente assolto e vi è dunque violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. VI, 07/01/2008, n. 30).*

***Segnatamente, il Consiglio di Stato n. 2218/2017, ha statuito che: "l'interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ha anche l'onere di allegare e dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto (art. 7 L. n. 241/1990)" (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2218 del 12 maggio 2017). Se fosse arrivato tale avviso la le ricorrenti ben avrebbe potuto esibire nuovamente il titolo che ha in possesso e che lo stesso riguarda l'anno 1997.***

***Se si fosse aperto un contraddittorio le ricorrenti ben avrebbero potuto attivarsi ex C.M. n. 51 del 20 maggio 2009, essendo il diploma del 1997, o altra procedura di riconoscimento.***

*Chiaramente, nel caso che ci riguarda, il titolo in possesso della le ricorrenti è originale per cui l'USR si poteva attivare per la procedura di Smarrimento, furto, distruzione del cartaceo del Diploma di cui all'art. 187, commi 3 e 4, e art.199, comma 6, del T.U. Istruzione: "... In caso di smarrimento, furto, distruzione del cartaceo l'interessato può ottenere il certificato sostitutivo del Diploma (per una sola volta), avente a tutti gli effetti lo stesso valore dell'originale. La certificazione sostitutiva è rilasciata dall'Istituto scolastico ove è stato conseguito il titolo di studio o, dall'Ufficio scolastico territoriale nel cui ambito è compreso lo stesso Istituto, qualora non sia stato fatto il decentramento agli istituti scolastici della provincia da parte del medesimo istituto. Si potranno comunque avere in numero illimitato certificati semplici attestanti l'avvenuto conseguimento del Diploma, ma non aventi valore sostitutivo dello stesso, a cura dell'istituto scolastico".*

*Appare dunque fuori ogni logica il disposto annullamento in autotutela impugnato.*

**IV. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETA' FRA PIÙ ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE, GRAVE DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA L. 241/90 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 2 E 21 SEPTIES PER MANCATO COMPIMENTO DI ESAMI PIÙ SPECIFICI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

*Se fosse sussistente un procedimento penale in corso al pari della vicenda "Passarelli" allora lo sviamento sarebbe palese.*

*La P.A. non potendo perseguire le ricorrenti giacché non presenti nelle indagini, usa una diversa motivazione ma che allo stato non è affatto legittima!*

*Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. Tuttavia l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria non offrano elementi sufficienti dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni poste a sostegno della determinazione assunta (Conferma della sentenza del T.a.r. Molise - Campobasso, n. 880/2003 Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 31/03/2012, n. 1907).*

*La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità dell'amministrazione pubblica ed è finalizzata a far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento ed anche di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 03/06/2020, n. 380, cosa che per quanto concerne gli atti impugnati non è affatto chiaro).*

*La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso il disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 21/05/2020, n. 339); ancora, la motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione*

amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984).

Nel caso in esame, non è possibile desumere tale iter logico giuridico attraverso cui la P.A. si è determinata. Dalla lettura della motivazione non risulta alcun richiamo neppure implicito all'applicazione dei motivi che comportano la decurtazione se per la Procura della Repubblica o se per un titolo invalido o altro. **Il difetto è dunque intrinseco all'atto!** Da ciò la motivazione è **insufficiente, illogica e incongrua**. (storicamente ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2281; TAR Campania, Napoli, 26 ottobre 2001 n. 4703).

**Il difetto, inoltre, è anche estrinseco all'atto e al procedimento!**

Nel caso che ci occupa, si contrappongono, l'acquisizione del fatto per travisamento ed il difetto di istruttoria giacché la DS avrebbe dovuto specificare quale titolo non possedeva la le ricorrenti in modo chiaro ed inequivoco.

**Il le ricorrenti a tutt'oggi non sanno cosa intende l'USR.**

La motivazione, quindi, non può essere sufficiente, poiché **neppure da altri atti del procedimento si desume** cosa fosse valutabile per la decurtazione.

Vediamo perché?

Nell'ambito di altri procedimenti analoghi la P.A. ha dichiarato che non ha potuto verificare i titoli e l'unica prova che ha fornito sono stati i registri di ritiro dei diploma ma non quelli di conseguimento.

Purtroppo i registri di ritiro diploma non forniscono una prova certa giacché in essi confluivano la raccolta non esaustiva dei diploma ritirati presso tutte le scuole di Salerno ma non è sicuro che tutti gli studenti sono stati censiti all'atto del ritiro.

Si esibiscono alcune Ordinanze del Consiglio di Stato che ha rilevato la inattendibilità dei registri trovati dalla scuola rispetto ai registri di conseguimento e ciò ordinanze emesse in un giudizi per altri ricorrenti, anch'essi, rientranti, nel similare decreto di depennamento (Consiglio di Stato, 01 aprile 2022, Ordinanza n. 1493), preceduta da una istruttoria ordinata all'Avvocatura di Stato di verifica ulteriore, giacché, i registri di conseguimento sono diversi dai registri di consegna (Consiglio di Stato, 21 gennaio 2022 n. 241, Incombenti Istruttori), che qui si allegano, **tanto da generare una disparità di trattamento per diversi docenti per la medesima graduatoria (quelli di cui all'Ordinanza Cautelare di Roma e quelli oggi in contenzioso).**

Tali registri, non sono quelli di conseguimento il cui numero è il solo a corrispondere a quello riportato sulla pergamena. Mentre i numeri del registro di consegna ha un cronologico diverso giacché non vi era in essi registrato un solo Istituto ma diversi Istituti come è possibile leggere sugli stessi, inoltre, non vi sono firme ne date di conseguimento ma solo di consegna. Sono registri che possono non recare il ritiro siccome lo studente poteva ritirare la pergamena anche in Istituto.

Nulla di tutto ciò richiama in motivazione il DS.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE.**

Tanto per il fumus

- Il danno grave è in re ipsa, considerato che, dall'esecuzione degli atti impugnati deriverebbero effetti pregiudizievoli ed inammissibili soprattutto in relazione al fatto che le ricorrenti perdono da subito la potenziale assegnazione. Perdono la possibilità concreta ed attuale di vedersi assegnato anche un posto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188, all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai

*docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato è finalizzato – previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e superamento della prova disciplinare di cui all'art.6 del DM 21 luglio 2022 n. 188, – all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio;*

- *all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:*  
*a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;*  
*b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.*

- *La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'assegnazione delle sedi all'interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche. Con pregiudizio di tutti diritti connessi con conseguenze sul piano professionale e di carriera.*

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

*Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie GPS in cui il ricorrente risultava inserito nella posizione originaria e in cui chiede essere reinserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.*

*Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito USR Napoli o altre modalità, la presente difesa*

#### **FA ISTANZA**

*affinché l'Ill.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso nei confronti dei controinteressati di cui alla graduatoria GPS.*

#### **P. Q. M.**

*Si chiede, l'accoglimento del ricorso, previa sospensione. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese.*

*Ai fini del Decreto-legge 11 marzo 2002, n.28, convertito con la legge 10 maggio 2002, n. 91, come modificata e integrata dall'Art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il contributo unificato è dovuto per i procedimenti in materia di Pubblico Impiego.*

\*\*\*\*\*

**VISTA LA RICHIESTA CAUTELARE GIA' ACCOLTA DAL TAR CAMPANIA**

N.475/2022, REG.PROV.CAU. nel Ricorso n. 1496 di R.G. in questa sede riassunto:

tutto quanto sopra illustrato premesso, l'istante, come sopra rappresentata e difesa

**RICORRE NEL MERITO**

**Affinché**

**FERMI I MOTIVI DI RICORSO** riassunto che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, si precisa che, la P.A. con il registro esibito dall'avvocatura nella comparsa di costituzione non ha fornito la prova ex art. 2697 c.c.

Il registro non è idoneo ad invalidare il titolo, giacché, per assumere valore probatorio l'amministrazione avrebbe dovuto esibire quello dai contenuti inderogabili previsti per legge, ovvero, quelli di cui alle c.c.m.m. 1 dicembre 1954, n.4000; 25 agosto 1960, n.213; c.m.21 agosto 1945, n.28, c.d. Registri di immatricolazione / "Matricole scolastiche" che devono contenere: i dati anagrafici, votazioni o giudizi; firma del preside a fianco di ciascun nominativo, a convalida del risultato finale (R.D. 30 aprile 1924, n.965), i Registri degli esami e/o i verbali degli esami di promozione e idoneità oppure i verbali delle prove di esame di cui alla Nota M.P.I. 16375 dd.25/10/1972:

infatti, allo stato non si evincono, il numero progressivo assegnato al diploma;

il numero del diploma e del relativo anno di stampa (i numeri dei diplomi ed i relativi anni di stampa devono figurare anche sui "Registri di carico e scarico dei diplomi" tenuti sia dalle scuole che dagli Uffici scolastici provinciali);

le generalità del licenziato (nome, cognome, data e luogo di nascita);

la data di conferimento del diploma;

la votazione complessiva;

le generalità della persona alla quale viene consegnato il diploma (all'atto della consegna tale persona deve essere invitata a controllare l'esattezza dei dati apposti sul diploma);

la qualità di colui/ei che ritira il diploma avendone titolo (genitore, ecc.);

la data di consegna del diploma (quale riportata anche sul retro del diploma medesimo);

la firma per esteso del ricevente (per ricevuta).

Il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico.

Il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico, hanno un tempo di conservazione illimitato. È responsabilità delle scuole la custodia dei diplomi e la tenuta di detti registri”.

**Il registro esaminato dall’USR non presenta nulla di quanto elencato giacché l’archivio dell’ambito X del Provveditorato di Salerno, come meglio specificato nei provvedimenti e nelle costituzioni di controparte ha subito un incendio ed ove sia la Scuola Paritaria San Pantaleone che l’archivio dell’ambito X del provveditorato di Salerno (dove furono depositati i registi dalla paritaria), non possono esibire i registri ormai andati distrutti come si rileva anche dal provvedimento di altra docente con lo stesso titolo, per il medesimo periodo (Sig.ra D’Apuzzo M. Maddalena V. doc. n. 12).**

Va detto che, che il depennamento ha determinato la mancata attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188, - l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188;

Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e superamento della prova disciplinare di cui all’art.6 del DM 21 luglio 2022 n. 188, – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022;

Alla mancata attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto

disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della lettera A), è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

**Tanto premesso**

### **RICORRE NEL MERITO**

Affinché l'Illustrissimo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 415 c.p.c. voglia assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito ed in particolare, voglia:

**A) ACCERTARE E DICHIARARE** la produzione del Diploma di specializzazione polivalente a firma del Provveditore agli studi di Salerno ai sensi del comma 6 del D. Lgs 297/1994, valido a tutti gli effetti di legge;

**B) ACCERTARE E DICHIARARE** che il registro esibito dall'avvocatura nella comparsa di costituzione non è idoneo ad invalidare il titolo, giacché, lo stesso manca degli elementi previsti dalle leggi in materia;

**e per l'effetto**

**1) ANNULLARE e/o disapplicare** il Decreto di Convalida punteggio GPS, prot.n. 183/VII.1, datato 13 gennaio 2021, annullamento recante il n. di prot. 1953/VII.1 del 14/04/2021, a firma del D.S. dott.ssa Pasqualina del Sorbo, con pedissequo riconoscimento giuridico per la conferma del punteggio fino al depennamento avvenuto;

**2) RICONOSCERE** il diritto della ricorrente a vedersi annullata la decurtazione del punteggio e ad essere reinserito nella posizione previgente il decreto impugnato;

**3) CONDANNARE** le resistenti in persona del legale rapp.te p.t, al risarcimento del danno per la mancata retribuzione delle mensilità non percepite fino alla ripresa del lavoro, nonché alla condanna al pagamento delle spese dei diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.



*Dichiarazione del valore della causa: ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a quello dovuto per i giudizi di lavoro, ovvero, il C.U. dovuto è pari a € 43,00.*

Sarno 05/09/2023

Avv. Luigi Ferrara o

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie per la classe di concorso di Scuola Primaria di Primo Grado in funzione dei titoli e servizi svolti dalla ricorrente dal 2018 ad oggi con conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva - GPS e d'istituto, in funzione del maggiore punteggio decurtato per la disposta illegittima esclusione in cui la ricorrente risultava inserita nella posizione originaria e in cui chiede essere reinserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito USR Napoli o altre modalità, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., per la presente riassunzione voglia autorizzare la notifica del presente ricorso nei confronti dei controinteressati di cui alla graduatoria.

**I. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE** in persona del Ministro legale rapp.te in carica con sede legale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma C.F. 80185250588;

**II. USR Campania**, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it);

**III. Criscuolo Emanuela (controinteressata)** residente in Via Fratello Cervi, SNC. Lusciano (CE), CAP 81030, per il medesimo richiamato giudizio avverso gli atti impugnati.

Sarno 05/09/2023

Avv. Luigi Ferrara